

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 23/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA

nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 15401/2023 promossa da: ### codice fiscale ###, nato a ### il ###, residente in ### ### rappresentato e difeso dall'avv. ### (CF: ###) del ### di ### con studio in ###, pec: ###, ove è elettivamente domiciliato, RICORRENTE contro MINISTERO DEL### (C.F. ###), CONVENUTO CONTUMACE

Con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI

Si riportano le conclusioni per il ricorrente come precisate nelle note depositate il ### in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 23/12/25: «la difesa di parte ricorrente ### preliminarmente a quanto dedotto, enunciato ed allegato nel ricorso introduttivo nonché alle conclusioni ivi formulate e che qui si ripropongono: 1. accertare e dichiarare il diritto allo status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi dell'art.1, legge n. 91/92, in favore dei sigg. ### nella qualità di discendente in linea retta del nonno sig. ### cittadino italiano; 2. per l'effetto, ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 4. Con vittoria di spese, competenze ed accessori del presente giudizio, con espressa richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. ### ai sensi dell'art. 93 c.p.c. RILEVATO CHE - ### difesa ha già provveduto a depositare telematicamente in data ### prova della avvenuta notifica,

ritualmente eseguita il ###, del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza al Ministero dell'### e all'Avvocatura dello Stato. - Il resistente non si è costituito nel termine assegnato di dieci giorni prima dell'udienza. CHIEDE All'Ill.mo Giudice adito di accogliere la domanda come da conclusioni assunte nel ricorso introduttivo qui riproposte alle quali questa difesa si riporta integralmente dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti; di condannare il convenuto contumace al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. ### di provvedere, in ogni caso, con ordinanza definitiva di accoglimento ex art. 281 decies cpc.»

MOTIVI

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 23/11/23 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del sig. ### cittadino italiano, nato in ### a ### (###, in data ###, figlio di ### e ### (doc. 3 ricorso), emigrato in ### dove si era sposato e aveva avuto prole, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 4 ricorso). A sostegno della domanda il ricorrente ha ulteriormente allegato che «in data ### il sig. ### ha contratto matrimonio a ### (### con la sig.ra ### (doc.5), dalla quale divorzia e dalla cui unione è nata a ### (### in data ### la sig.ra ### (doc.6), anch'essa cittadina italiana per il fatto di essere nata da padre cittadino italiano; in data ### il sig. ### ha contratto matrimonio a ### (### con la sig.ra ### (doc.7); in data ### la sig.ra ### ha contratto matrimonio a ### do ### (### con il sig. ### da ### (doc.8), dal quale divorzia e dalla cui unione è nata a ### do Sul (### in data ### la sig.ra ### (doc.9), anch'essa cittadina italiana per il fatto di essere nata da madre cittadina italiana; in data ### è nato a ### (### il sig. ### (doc.10), odierno ricorrente, anch'esso cittadino italiano per il fatto di essere nato da madre cittadina italiana; di tutta ragione ne consegue che il sig. ### mai naturalizzato cittadino brasiliano, ha conservato la cittadinanza italiana che è stata trasmessa iure sanguinis senza interruzioni ai propri discendenti».

Fissata la prima udienza nel giorno 13/12/24, tenutasi ex art. 127 bis c.p.c., in essa il giudice, verificata la notificazione al convenuto con PEC 28/10/24, stante la sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia e assegnava termine al ricorrente fino alla successiva udienza per l'integrazione dei documenti e di valida procura, essendo quella agli atti generica, rinviando per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22/04/26. Nelle more, essendo pervenuta la causa all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla ### di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui il presente, è stata disposta con ordinanza del 05/11/25 l'anticipazione dell'udienza al 21/11/25; successivamente, con nuova ordinanza in data ###, rilevati ulteriori profili di nullità della procura in atti, è stato assegnato termine perentorio per il deposito di valida procura ad litem, con termine fino al 23/12/25 cui la causa è stata rinviata ex art. 127 ter c.p.c..

In data ### sono stati comunicati gli atti al P.M., senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.

Il ricorrente ha proceduto con deposito in data ### alla regolarizzazione della procura e all'integrazione documentale richiesta e, in data ###, a depositare le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. recanti le conclusioni, sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.

I Competenza Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega 206/2021, per cui «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma

4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).

Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che il ricorrente risiede all'estero, precisamente in ### dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di ##.

In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del ### assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».

II Procure Il ricorrente ha agito in giudizio ritualmente rappresentato dal difensore nominato con regolare procura rilasciata all'estero, apostillata e tradotta.

In particolare, va dato atto che, concesso termine perentorio di cui all'art. 182 c.p.c. sino all'udienza cartolare del 23/12/2025, è stata depositata in data ### la procura speciale rilasciata dal ricorrente con firma autenticata in presenza della "escrevente" (funzionario delegato) ### de ### dell'ufficio notarile (3° ### de notas de ### do ###, previa identificazione del comparente.

Merita, infatti, ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di

esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).

III Interesse all'azione In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).

In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'### È «frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).

Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'### non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'### oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.

Nel caso di specie il ricorrente, su invito del giudice che, all'udienza del 13/12/24, aveva chiesto di depositare le <<richieste al competente ufficio consolare effettuate personalmente dal

ricorrente, risultando quelle allegate al ricorso in parte riferibili ad altro soggetto estraneo al presente procedimento e, in parte, prive dell'indicazione dell'identità del soggetto istante>>, il ricorrente ha depositato le schermate del computer da cui emergono i suoi numerosi tentativi di procedere in via amministrativa alla richiesta di riconoscimento della sua cittadinanza italiana iure sanguinis, bloccati già al momento dell'inserimento della propria domanda nell'apposita sezione del sito del ### d'### a ### venendo visualizzato, ad ognuno dei plurimi tentativi provati nell'arco di tempo dall'inizio di aprile 2023 alla fine del mese di giugno 2023, che era stato già raggiunto il numero massimo di domande ammesse e che sarebbe stato necessario provare nuovamente in seguito l'inserimento (si vedano i documenti depositati il ###).

Pertanto, come documentato già con il ricorso introduttivo mediante deposito delle pagine estratte dal sito, il ### d'### a ### tra gennaio e febbraio 2023 stava chiedendo a coloro che avevano avanzato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana sino a tutto il 2012 di manifestare il perdurante interesse alla trattazione della loro domanda, quale adempimento preliminare per poter ottenere l'appuntamento nel corso del quale, poi, presentare la documentazione necessaria.

È, del resto, notorio il ritardo di anni nell'evasione delle procedure amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana in ### dovuto alla crescita esponenziale delle domande.

Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.

IV Merito Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta del ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione al medesimo della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto il certificato negativo di naturalizzazione per l'avo ### (doc. 6 ricorso).

In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla

stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso (si veda la sentenza della Cass. S.U. n. 25317 del 2022).

Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta nelle discendenze per linea materna, in particolare dalla nascita di ### figlia di ### avvenuta il ###.

Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).

Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla ### Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della ### n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della ### provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.

In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della ### costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).

In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal sopracitato capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.

V Regolamento delle spese di lite ### conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di ### codice fiscale ###, nato a ### il ###, residente in ### ### ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari; compensa integralmente le spese di lite.